

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 392/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gianluca NISTICO' avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca NISTICO', Arbitro Effettivo associato alla Sezione A.I.A. di Biella, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 4 lett. a), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva e per aver violato il divieto di dirigere gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla F.I.G.C., e, per l'effetto, per aver arbitrato diverse gare organizzate dalla A.S.C. Ricreativo Calcio Biella, tra cui una in data 30.10.2024, in mancanza della necessaria autorizzazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Gianluca NISTICO';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca NISTICO';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina